

COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 015	del Registro Deliberazioni
del 14.03.2012	

OGGETTO	CONFERMA TARIFFE MENSA SCUOLA MATERNA – ANNO 2012.
----------------	---

L'ANNO DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19,20 nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
GARAU Antonello	SINDACO	X	
PAULESU Marco	ASSESSORE	X	
PINNA Remo	ASSESSORE		X
PIREDDU Paolo	ASSESSORE	X	
LAI Giovanni	ASSESSORE	X	
	Totale	4	1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 19863, n. 131, che prevede che gli Enti Locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

l'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, che testualmente recita:

1) *Le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;*

1-bis) *Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*

- l'art. 53, Comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

- l'art. 48 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco e con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

VISTI:

- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il D. L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010);
- il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, coordinato con la legge di conversione 24/02/2012, n. 14, che ha previsto il termine del 30/06/2012 per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli Enti Locali;
- la delibera G.C. n. 022 del 09.03.2011, di determinazione delle tariffe per l'anno 2011;

DATO ATTO che l'Amministrazione deve approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che occorre determinare le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale al costo di gestione dei servizi per l'anno 2012;

RITENUTO di dover confermare le tariffe in argomento per l'anno 2012, ovvero: contribuzione utenza € 1,65 a pasto, con percentuale di copertura del costo pari a 38,47%;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2012 le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa Scolastica, come segue:

- € 1,65 a pasto la tariffa di contribuzione utenza per il servizio Mensa Scuola Materna;
- percentuale di copertura del costo del servizio pari al 38,47%;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 23.03.2012 al 07.04.2012

Villaurbana, li 23.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 23.03.2012 al 07.04.2012

Villaurbana, li 23.03.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

=====

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 23.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)